



COMUNE DI COMO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ PER I
TRATTAMENTI SANITARI (DAT).**

Approvato con Deliberazione consiliare n. 36 del 4/4/2016

ARTICOLO 1 – Istituzione del Registro

1. Il Comune di Como, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela, ai sensi dell'art. 2 lettere a), b) e c) dello Statuto, la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto (anche in riferimento alla fase terminale della vita umana). A tal fine istituisce il "REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' PER I TRATTAMENTI SANITARI", che sarà tenuto presso il Settore Servizi Demografici dell'Amministrazione comunale.

2. Con l'espressione "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (di seguito in breve DAT, detto anche testamento biologico) si intende la manifestazione di volontà mediante atto scritto con cui il Dichiarante dispone in ordine ai trattamenti medici a cui intende o non intende essere sottoposto in caso di perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

3. Il registro raccoglie le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione della data di tali dichiarazioni e del luogo e/o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio,/fiduciario/altro depositario).

ARTICOLO 2 – Soggetti abilitati alla registrazione

Il Registro di cui all'art. 1 è riservato ai residenti nel Comune di Como ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i residenti che hanno redatto una DAT, con indicazione del notaio rogante ovvero del Fiduciario o di altro Depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ARTICOLO 3 – Modalità di iscrizione

1. Le iscrizioni al Registro sono effettuate in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del Dichiarante.

2. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione della DAT, i dati personali del soggetto dichiarante e dei depositari presso cui è stato depositato il testamento biologico.

3. L'avvenuta predisposizione della DAT sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiarazione che sarà allegata al registro e con la quale il Dichiarante dichiarerà di avere compilato e sottoscritto il testamento biologico e di averlo depositato presso il Depositario indicato.

ARTICOLO 4 – Modalità di tenuta del Registro

1. Il registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico, l'elenco dei soggetti dichiaranti e i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo del Notaio, Fiduciario/altro Depositario).

2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante l'attestazione dell'avvenuta registrazione, riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

3. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e pertanto il Comune di Como e i soggetti da esso preposti alla tenuta del registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle DAT il cui deposito è attestato nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà registrate.

4. Il registro sarà tenuto in forma elettronica con l'obbligo di stampa di un'evidenza cartacea alla fine di ogni anno solare da depositarsi presso il Settore Servizi Demografici perché ne curi l'aggiornamento.

ARTICOLO 5 – Cancellazione dal Registro e modifica della dichiarazione

1. Il Dichiarante può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro con atto scritto da presentare all'Ufficio Comunale già competente per l'accettazione.

2. Il Dichiarante attraverso successiva dichiarazione, da rendersi mediante la consegna di altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dovrà essere effettuata nel rispetto del presente regolamento, può in ogni momento modificare le precedenti volontà.

ARTICOLO 6 – Modalità di accesso al Registro

1. Il Registro non è pubblico.

2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione e ad altri elementi risultanti dal Registro il soggetto a tal fine eventualmente designato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 3, comma 3, o il soggetto eventualmente designato successivamente con modifiche apportate dal dichiarante, ovvero, in assenza di designazione e nell'ordine: il coniuge ovvero i parenti in linea retta di qualsiasi grado o quelli in linea collaterale entro il 3° grado (fratelli e nipoti) del soggetto che ha richiesto l'iscrizione nel Registro.